



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE
SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA
IL SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER IL PIEMONTE
E
L'ENTE DENOMINATO
"COMUNE DI AISONE"
PER LA VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE
DI BENI IMMOBILI DI UTILITÀ PUBBLICA**

I FIRMATARI DEL PRESENTE PROTOCOLLO

il Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Piemonte, C.F./P.IVA 08446190012, di seguito anche "Segretariato regionale", con sede in Palazzo Chiabrese, Piazza San Giovanni, 2, 10122 Torino, nella persona del Segretario regionale ad interim, dott. Corrado AZZOLLINI,

e

l'ente denominato "Comune di Aisone (CN)", C.F. 80003250042 – P.IVA 00489060046 di seguito anche 'Ente', con sede legale in Via Fossa', 2, 12010 Aisone (CN), nella persona del legale rappresentante, Sig. Pietro Trocello, per conto della quale esclusivamente agisce,

* * * *

Vista la Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare gli articoli 9, primo e secondo comma e 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", di seguito 'Legge sul procedimento amministrativo';

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", oggi Ministero della cultura, di seguito 'Ministero';

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei beni culturali';

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", di seguito 'Regolamento di organizzazione', entrato in vigore in data 18 maggio 2024;

Visto in particolare l'articolo 41 (Norme transitorie e abrogazioni), commi 1, del Regolamento di organizzazione sopra citato;

Visto il Decreto del Segretario generale del Ministero della cultura 10 maggio 2024, n. 550, con cui all'architetto Corrado Azzollini è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello non generale di direzione *ad interim* del Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Piemonte, nell'ambito del Segretariato generale;

Vista la richiesta di autorizzazione all'invio dei dati via web inerenti alla verifica dell'interesse culturale del



SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Piazza San Giovanni 2 – 10122 Torino – tel. 011/5220 440 – PEC sr-pie@pec.cultura.gov.it - PEO: sr-pie@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE
SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

patrimonio pubblico o assimilato ai sensi dell'articolo 12 del Codice dei beni culturali presentata dall'Ente prot. n. 3071 in data 23 luglio 2024 e assunta agli atti del Segretariato regionale con prot. n. 4398 in medesima data;

Ravvisata la necessità di definire i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi e delle schede descrittive dei beni immobili di proprietà dell'Ente da sottoporre al procedimento di verifica di cui all'articolo 12 del Codice dei beni culturali,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Tempi di trasmissione

A far data dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa, l'Ente potrà trasmettere un elenco degli immobili da sottoporre a verifica per un numero massimo di 1 a quadrimestre. Tale elenco dovrà essere compilato secondo quanto prescritto dal Decreto dirigenziale per la verifica degli immobili di utilità pubblica ed essere corredato dalle schede di cui all'allegato A2 dello stesso Decreto.

Consistenza numerica

Per ogni scadenza temporale potrà essere presentato un solo elenco composto da non più di n. 1 immobile come definito al punto 6 dell'allegato A2 del citato Decreto dirigenziale per la verifica degli immobili di utilità pubblica. Ferma restando la consistenza numerica sopra stabilita, i complessi unitari non dovranno essere frazionati in inoltri separati.

Modalità di trasmissione

L'invio degli elenchi e delle relative schede avverrà esclusivamente secondo le modalità previste nell'allegato A1 del Decreto dirigenziale per la verifica degli immobili di utilità pubblica, e dunque in via informatizzata, attraverso il sistema *benitutelati.it*, e con nota espressa da prodursi sia in formato cartaceo che digitale (posta elettronica certificata). In particolare, l'Ente trasmetterà mediante due invii separati, ai sensi del precitato allegato A1, *le stampe degli elenchi e delle schede descrittive alla Direzione Regionale [ora Segretariato regionale], e per conoscenza alla soprintendenza competente, utilizzando il modulo per la richiesta disponibile on-line*".

Le schede dovranno essere complete di tutti i relativi allegati grafici e fotografici, ivi comprese le visure e le planimetrie catastali aggiornate – sia del Catasto Fabbricati che del Catasto Terreni –, stampati tramite il sistema informativo *benitutelati.it*. Nel caso di porzioni immobiliari, la scheda dovrà recare, inserita alla voce "altra documentazione", anche la planimetria catastale dimostrativa del relativo subalterno.

Non saranno prese in considerazione richieste corredate da elenchi che non provengano dalla stampa effettuata dal sistema web.

Qualora la documentazione cartacea sia inviata nel rispetto della cadenza e delle modalità sopraricordate, la sua assunzione agli atti da parte del Segretariato regionale costituirà avvio del procedimento di verifica dell'interesse culturale, che, ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del Codice dei beni culturali, si conclude entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.

Qualora l'istanza pervenga al di fuori o ecceda le cardinalità stabilite per il periodo prefissato, l'inoltro sarà considerato valido per il periodo immediatamente successivo alla data di arrivo e l'avvio del procedimento coinciderà con il primo giorno lavorativo del periodo medesimo.

Eventuali elenchi trasmessi in difformità dal presente accordo e da quanto disposto dalla normativa vigente saranno respinti.



SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Piazza San Giovanni 2 – 10122 Torino – tel. 011/5220 440 – PEC sr-pie@pec.cultura.gov.it - PEO: sr-pie@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE
SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

L'Ente si assume la piena responsabilità della correttezza dei dati inseriti nel sistema.

In caso di schede di verifica dell'interesse culturale carenti o incomplete l'Amministrazione provvederà a comunicare all'Ente la sospensione dei termini del procedimento, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, della Legge sul procedimento amministrativo, assegnando contestualmente un termine congruo per la presentazione della documentazione integrativa richiesta. La mancata presentazione di tale documentazione – sia al Segretariato regionale, che alla Soprintendenza territorialmente competente – entro il termine assegnato e/o la trasmissione di materiale nuovamente lacunoso o inadeguato, determinerà, senza necessità di ulteriore comunicazione, l'estinzione del procedimento.

Disposizioni finali

La verifica sarà attuata secondo le modalità previste dall'allegato A1 al Decreto dirigenziale per la verifica degli immobili di utilità pubblica.

Una volta conclusa la procedura di verifica dell'interesse culturale il Segretariato regionale avvierà tempestivamente l'attività di formale comunicazione del provvedimento adottato in conformità con l'allegato A1 del Decreto dirigenziale suddetto e ai sensi dell'articolo 15 del Codice dei beni culturali.

La proposizione dell'istanza di verifica non sospende né modifica in alcun modo l'efficacia delle disposizioni contenute nella Parte Seconda del Codice dei beni culturali a cui le cose oggetto di verifica sono sottoposte in virtù dell'articolo 12, comma 1. In particolare, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera a), tali cose restano inalienabili sino alla conclusione del procedimento.

Il presente accordo potrà essere soggetto a revisione periodica in relazione alle effettive potenzialità operative del Segretariato regionale e della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, nonché all'entità delle richieste contemporaneamente avanzate dagli altri Enti, ovvero a seguito di eventuali modifiche organizzative del Ministero.

Al fine di una efficace programmazione l'Ente con la prima trasmissione di ogni anno solare comunicherà al Segretariato regionale il numero presunto di immobili, comunque non superiore a 3, che intende sottoporre a verifica nel corso dell'anno medesimo.

Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti in materia di beni culturali e paesaggio.

**IL SEGRETARIO REGIONALE DELEGATO
PER IL PIEMONTE**

dott. CORRADO AZZOLLINI ad interim

IL SINDACO DEL COMUNE DI AISONE (CN)

Pietro TROCELLO

*Documento firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*



SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Piazza San Giovanni 2 – 10122 Torino – tel. 011/5220 440 – PEC sr-pie@pec.cultura.gov.it - PEO: sr-pie@cultura.gov.it